



# AIRI

Associazione Industrie Risiere Italiane  
Italian Rice Millers Association

A tutti gli interessati  
Loro sede

Pavia, 23 giugno 2017

Come noto il Ministero della Salute ha emanato nei giorni scorsi una circolare (allegata), indirizzata prioritariamente agli Assessorati alla Sanità, per una loro diffusione alle ASL competenti sul territorio, e ai Laboratori del Controllo Ufficiale, richiamando l'attenzione sull'abbassamento a 0,01 mg/kg, livello di quantificazione, della presenza di residui di triciclazolo (BEAM®) nel riso di prossimo raccolto.

Eventuali residui oltre il limite riscontrati nel prodotto, oltre ai possibili danni commerciali e reputazionali, costituiranno un illecito ai sensi della L 283/1962, disciplina igienica delle sostanze alimentari, che all'articolo 5, comma h) vieta esplicitamente la presenza di "residui di prodotti, usati per la protezione delle piante, tossici per l'uomo" o comunque non autorizzati, prevedendo la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno e dell'ammenda da 2.582 a 46.481 euro.

Si ricorda che anche il risone (riso greggio), come specificato dai contratti tipo vigenti presso le Camere di Commercio di Vercelli, Pavia e Novara, è da considerarsi come tale alimento, anche se non ancora direttamente commestibile, e assoggettato sia al Regolamento (CE) n. 178/2002, principi della legislazione alimentare, per cui è necessaria una sua identificazione attraverso la numerazione in lotti per consentirne una rintracciabilità, sia appunto alla L283/1962, disciplina igienica sanitaria delle sostanze alimentari.

Per quanto precede, i limiti di residuo stabiliti dal Reg. (CE) 396/2005, tra cui il nuovo limite di 0,01 mg/kg stabilito dal Reg. (UE) 2017/983, si applica tanto al risone tal quale, quanto al riso semigreggio, al riso lavorato e a tutti i derivati.



# AIRI

Associazione Industrie Risiere Italiane - C.F. 80014220182 - 27100 Pavia, Via Bernardino da Feltre, 6  
tel +39 0382 720479 | fax +39 0382 717504 | e-mail [airi@rice.it](mailto:airi@rice.it)



Si ricorda anche che il Reg. (CE) 396/2005 riguarda i livelli massimi di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari ma anche “nei o sui mangimi di origine vegetale”: per quanto precede si richiama l'attenzione sul fatto che anche tutti i sottoprodotti del riso destinati alla produzione di mangimi, dal prossimo raccolto saranno assoggettati allo stesso limite di 0,01 mg/kg e questo richiederà una attenta gestione delle scorte ad evitare contaminazioni derivanti da sottoprodotti ottenuti dal raccolto 2016 o precedenti.

Infine, corre l'obbligo di segnalare che sul mercato sono diffuse voci circa l'offerta in vendita agli agricoltori, ancora oggi, del principio attivo triciclazolo, accompagnata da rassicurazioni circa l'assenza di residui se utilizzato nei tempi di carenza indicati. Premesso che questa circostanza è smentita dalle analisi disponibili che evidenziano come, se viene impiegato il triciclazolo, sia sempre riscontrato un residuo superiore a 0,01 mg/kg, quanto meno nel risone o nel riso parboiled o nei sottoprodotti, qualora si abbiano testimonianze di questi comportamenti i soggetti responsabili devono essere immediatamente denunciati all'autorità sanitaria competente per territorio.

Cordialmente,

Il direttore  
Roberto Carrière